



Comune di Recoaro Terme - Provincia di Vicenza

Servizio Ragioneria – Tributi - Via Roma, 10 - 36076 Recoaro Terme (VI) - C.F. 00192560241

Tel.: 0445 793333 E-mail: tributi@comune.recoaroterme.vi.it

PEC: servizifinanziari.comune.recoaroterme.vi@pecveneto.it Indirizzo web: www.comune.recoaroterme.vi.it

INFORMATIVA NUOVA IMU PER L'ANNO 2020

Dal 1° gennaio 2020 è in vigore l'Imposta comunale "NUOVA IMU" di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili (escluse le abitazioni principali) che ingloba al suo interno anche la Tasi.

Il tributo TASI è stato abolito sia per il possessore dell'immobile che per l'utilizzatore .

Il tributo TARI diretto alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, è gestito da Agno Chiampo Ambiente Srl.

La disciplina della NUOVA IMU è contenuta nella Legge n. 160/2019 dall'art. 1, commi 739 e ss., nonché al comma 1, dell'art. 8 del D.Lgs. n. 23/2011, mantenendo applicabili le disposizioni di cui all'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

CHI DEVE PAGARE

- i proprietari di immobili (fabbricati e aree fabbricabili) ed i titolari del diritto d'uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi, superficie, locatario di contratti di locazione (leasing), concessionari di aree demaniali in proporzione alla percentuale ed ai mesi di possesso.

QUALI IMMOBILI RIGUARDA

Fabbricati, abitazioni principali di lusso (ossia incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze ed aree fabbricabili siti nel territorio comunale.

LA NUOVA IMU NON SI APPLICA:

- all'abitazione principale (ad eccezione di quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8 o A/9) e sulle pertinenze della stessa (accatastate come C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria);
- alla casa familiare assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- alle abitazioni possedute da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero che sono assimilate alle abitazioni principali, a condizione che le stesse non risultino locate;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22/4/2008, pubblicato nella G.U. n. 146, del 24 giugno 2008, **concretamente adibiti ad abitazione principale.**

SONO SOGGETTE A NUOVA IMU LE SEGUENTI FATTISPECIE:

- **I fabbricati rurali ad uso strumentale;**
- **I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (saranno esenti dal 1° gennaio 2022 ex art. 1, co. 751, L. 160/2019)**

SI RICORDI INOLTRE CHE:

La base imponibile è ridotta del 50% per i seguenti oggetti:

- unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la cui inagibilità o inabitabilità risulta sopravvenuta; l'agevolazione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le predette condizioni. Il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del T.U. di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che attesta l'esistenza di una perizia comprovante la situazione del fabbricato.

La base imponibile è ridotta del 25% per i seguenti oggetti:

- per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998, **a condizione che il contratto sia registrato e sia corredato da un'attestazione di regolarità, redatta da un'organizzazione sindacale degli affittuari.**

BASE DI CALCOLO

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno d'imposizione rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

- 160: fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C2, C6 e C7 con esclusione della categoria catastale A10;
- 140: fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C3, C4 e C5;
- 80: fabbricati classificati nella categoria catastale D5 (Banche) e A10 (Uffici);
- 65: fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati classificate nella categoria catastale D5;
- 55: fabbricati classificati nella categoria catastale C1 (negozi).

Per le aree fabbricabili il valore è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione (2020). Per avere dei valori minimi di riferimento, i contribuenti possono riferirsi a quanto stabilito dal Comune con Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 02/03/2016.

ALIQUOTE E DETRAZIONI

In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata è pari alla metà di quanto versato complessivamente a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, mentre in sede di saldo, l'imposta sarà ricalcolata a congruaggio, sulla base delle aliquote che saranno approvate per l'anno 2020.

Le aliquote, approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 (IMU) e n. 72 (TASI) del 19/12/2018 applicate per l'anno 2019 erano le seguenti:

EX IMU

0,40% per l'abitazione Principale (solo categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative Pertinenze, con detrazione di legge - 200,00 €
0,92% per gli altri immobili

EX TASI

0,25% per abitazioni Principali e relative Pertinenze
0,10% per Fabbricati diversi da Abitazioni Principali e relative Pertinenze

COVID 19 – "Decreto rilancio" art. n. 177 del D.L. n. 34 del 19/05/2020

Non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (Nuova IMU) relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate**

La bollettazione inviata ai contribuenti possessori di immobili elencati ai punti a) e b) di cui all'art. 177 del Decreto Rilancio non è aggiornata rispetto a tale norma

COME E QUANDO PAGARE - NORMA GENERALE

L'imposta complessivamente dovuta per tutti gli immobili posseduti nel territorio comunale deve essere versata in due rate:

- prima rata (acconto), pari al 50% dell'importo annuale, calcolato con le aliquote sopra riportate, entro il 16/06/2020;
- seconda rata (saldo) in base alla situazione ed alle aliquote definitive, detratto il versamento in acconto, entro il 16/12/2020;

L'imposta deve essere versata tramite utilizzo del modello F24.

Gli importi vanno arrotondati all'unità di euro per ciascun rigo del modello F24 utilizzato.

I versamenti non sono dovuti per importi inferiori a 4,00 Euro annui.

DICHIARAZIONE NUOVA IMU

La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI/IMU/IUC, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla Nuova Imu.

Tenuto presente che la bollettazione Nuova Imu cade nella Fase 2 Emergenza Covid-19, per garantire il non assembramento negli Uffici e per salvaguardare l'incolumità sia dei contribuenti che degli addetti, nel periodo **dal 1 al 16 giugno 2020** l'Ufficio Tributi opererà secondo le seguenti modalità:

- **telefonicamente** al numero 0445-793333 con i seguenti orari:
lunedì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00,
da martedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 (escluso giovedì mattina);
- **via mail** al seguente indirizzo: tributi@comune.recoaroterme.vi.it;
- **allo sportello: solo per le casistiche che l'Ufficio riterrà particolarmente complesse e solo su appuntamento**, telefonando al numero 0445 793333 (gli appuntamenti saranno fissati solo ed esclusivamente per i giorni di mercoledì pomeriggio e giovedì mattina).

La maggior parte delle casistiche dovrà essere risolta con segnalazione telefonica o via mail. Al momento della richiesta telefonica il contribuente dovrà segnalare all'ufficio un possibile indirizzo mail, anche di familiare (da utilizzarsi solo in questo frangente) al quale poter inviare eventuali bollette riviste e/o rettifiche ed un numero di recapito telefonico.

Nel caso in cui non venga fornito un indirizzo mail, l'Ufficio provvederà a stampare quanto richiesto, ed a rispedire l'eventuale bolletta ricalcolata all'indirizzo del contribuente. Al fine di evitare lunghe attese ad altri contribuenti, si invita ad effettuare chiamate concise. E' consigliato, per eventuali problematiche riferite a contribuenti anziani, che le stesse vengano segnalate e gestite da un familiare.

Sul sito www.comune.recoaroterme.vi.it (sezione: Portale del cittadino) è disponibile il calcolo della NUOVA IMU e la stampa del modello F24